



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 137 DEL 31/08/2016

OGGETTO

TRASFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. SERVIZIO LAVORO: GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la struttura organizzativa dell'Ente è in una fase di continua evoluzione e nel corso degli ultimi tempi ha subito diverse modifiche derivanti dall'entrata a regime del riordino delle funzioni disposto dalla L.R. n. 13/2015;
- in particolare, tale struttura organizzativa è stata modificata con propri decreti n. 45 del 31.3.2015, n. 77 del 28/5/2015, n.133 del 30/7/2015 e n. 2 del 13/1/2016 al fine di garantire la funzionalità dei Servizi dell'Ente e il miglior presidio delle funzioni assegnate;
- la citata L.R. n. 13/2015 prevede l'esercizio da parte della Regione Emilia-Romagna delle funzioni di programmazione ed attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, assumendo le competenze dei servizi pubblici per l'impiego e disponendo l'istituzione di un'Agenzia regionale per il lavoro, deputata alla gestione ed alla qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese;

considerato che:

- per garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province hanno convenuto sulla necessità di regolare i rapporti intercorrenti tra i soggetti impegnati nell'attuazione delle relative attività, tra cui l'assegnazione temporanea all'Agenzia di tutto il personale operante nei servizi per l'impiego compresi i servizi per il collocamento mirato, mediante la stipula di apposita convenzione;
- tale schema di convenzione è stato approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con deliberazione consiliare n. 28 del 28/7/2016 e successivamente sottoscritto per cui, sulla base di quanto sancito dall'art. 22 del testo convenzionale, dall'1/8/2016 trovano applicazione tutte le misure in essa previste, compresa la gestione regionale dei procedimenti in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro;
- pur tuttavia, sulla scorta di quanto previsto sia dall'art. 69, comma 3 bis, della L.R. n. 13/2015, introdotto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2015, il quale prevede che *“.....le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31/12/2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale.....può essere utilizzatodalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati”*; che dall'art. 21 della succitata convenzione trilaterale il quale recita *“Per la conclusione dei procedimenti in corso presso le Province.....alla data dell'assegnazione del personale all'Agenzia, relativi a funzioni già attribuite alla competenza provinciale ed ora di pertinenza regionale o dell'Agenzia, per i quali siano già state trasferite risorse alle Province stesse, l'Agenzia autorizza le unità di personale individuate in accordo con la Provincia.....per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché la responsabilità del procedimento e l'adozione di tutti gli atti necessari al loro completamento fino ad esaurimento delle stesse, compresi gli atti di spesa”*, occorre disporre in merito alla disciplina di tale fase transitoria caratterizzata dai suddetti procedimenti pendenti;

preso atto che, con determinazione n. 1 del 2/8/2016, l'Agenzia regionale per il lavoro ha disposto, tra l'altro, *“di confermare altresì, relativamente al personale non dirigenziale delle Province e Città Metropolitana, fino all'adozione del Regolamento di*

organizzazione e per garantire la piena operatività dei servizi per l'impiego, le funzioni e responsabilità già precedentemente attribuite dalle amministrazioni di appartenenza”;

ritenuto di dover assicurare necessariamente che le responsabilità di procedimento nonché quelle dirigenziali in merito alle materie oggetto di trasferimento per la parte relativa alla conclusione dei procedimenti pendenti, come sopra definiti, siano garantite senza soluzione di continuità e pertanto:

- di eliminare dalla struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Lavoro, mantenendolo transitoriamente solo per la gestione della conclusione dei procedimenti in corso come previsti dalla L.R. 13/2015 e dalla successiva convenzione trilaterale;
- di disporre che la conclusione di tali procedimenti, comprensiva della liquidazione degli atti di spesa, competa ai Responsabili di procedimento precedentemente individuati dalla Provincia, a ciò già autorizzati dall'Agenzia regionale con la citata determinazione n. 1/2016, mentre l'adozione degli atti finali competa al Dirigente a cui erano attribuiti al momento del trasferimento delle funzioni, ovvero al Segretario Generale, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, quale Dirigente ad interim del Servizio Lavoro;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Affari generali;

DECRETA

- di rivedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la struttura organizzativa dell'Ente, eliminando il Servizio Lavoro, prevedendone il mantenimento a titolo transitorio, limitatamente ed esclusivamente finalizzato alla gestione della conclusione dei procedimenti pendenti, in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, così come definiti dall'art. 69, comma 3 bis, della L.R. n. 13/2015, nonché dall'art. 21 della convenzione in materia sottoscritta dalla Provincia, dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Agenzia regionale per il lavoro;
- di disporre che la conclusione di tali procedimenti, comprensiva della liquidazione degli atti di spesa, competa ai Responsabili di procedimento precedentemente individuati dalla Provincia, a ciò già autorizzati dall'Agenzia regionale con la determinazione n. 1/2016, mentre l'adozione degli atti finali competa al Dirigente a cui erano già attribuiti al momento del trasferimento delle funzioni, ovvero al Segretario Generale, dott. Alfredo Luigi Tirabassi, quale Dirigente ad interim del Servizio Lavoro.

ALLEGATO: parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 31/08/2016

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma